

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 15/2021 - Cl. 6.4.1 del 4 febbraio 2021

Oggetto: ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE N. 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", NONCHÉ DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS 10 AGOSTO 2018, N. 101 - ACCORDI DI CONTITOLARITÀ XI LEGISLATURA. (ACS)

Premesso che il Parlamento europeo e il Consiglio europeo in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation), di seguito "Regolamento UE", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;

Premesso che il Regolamento UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, dopo un periodo di transizione di due anni, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;

Preso atto dell'art. 13 della legge n. 163 del 25 ottobre 2017 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017" con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016";

Preso atto che con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è stato adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

Considerato che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di adeguamento si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che le pubbliche amministrazioni devono considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo;

Vista la D.U.P. n. 213 del 22 maggio 2018 "Adempimenti Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", ai sensi della quale il Consiglio regionale del Piemonte, rappresentato, ai fini previsti dal Regolamento UE, dall'Ufficio di Presidenza è il titolare di tutti i trattamenti posti in essere ai fini dello svolgimento delle competenze attribuite dallo Statuto, dal Regolamento interno e dalla normativa regionale;

Visto, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, dello Statuto, i gruppi sono “articolarioni organizzative del Consiglio regionale”;

Visto inoltre, l'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 10 novembre 1972 “Funzionamento dei Gruppi consiliari” che stabilisce “1. I Gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale. 2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge così come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi)”;

Visto altresì l'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 20 del 8 giugno 1981 “Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari” che prevede: “Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. La deliberazione definisce altresì l'attività svolta dai competenti uffici del Consiglio regionale a supporto dei gruppi consiliari per la gestione amministrativa ed economica del personale. ... (omissis...)”;

Preso atto che la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 270/2017 e s.m.i. “Disciplina dell'erogazione, gestione e rendicontazione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 84 , comma 3, della legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 - Approvazione” che attribuisce al Consiglio regionale la gestione amministrativa dei contratti relativi al personale dei gruppi;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento UE, si stabilisce che “Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento ... (...omissis...)”;

Rilevato, inoltre, che sono stati stipulati nella X legislatura gli accordi di contitolarità tra il Consiglio regionale, rappresentato dal Presidente pro tempore e i Presidenti dei Gruppi consiliari presenti nella passata legislatura, con presa d'atto dell'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 113/2018;

Considerato che con D.U.P. n. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 del 4 luglio 2019 si sono costituiti i nuovi Gruppi consiliari per l'XI legislatura e che sono stati pertanto stipulati i nuovi accordi di contitolarità con detti Gruppi, approvati con D.U.P. n. 119/2019;

Considerato che con D.U.P. n. 4/2021 l'Ufficio di Presidenza ha preso atto dell'adesione dei Consiglieri Giorgio Bertola e Francesca Frediani al Gruppo Misto denominato Movimento 4 ottobre e che occorre pertanto stipulare specifico accordo di contitolarità dei trattamenti;

L'Ufficio di Presidenza, all'*unanimità dei presenti*,

D E L I B E R A

di dare atto, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che il Gruppo Misto consiliare denominato Gruppo Misto - Movimento 4 ottobre, limitatamente alla gestione amministrativa dei dati relativi ai contratti del proprio personale, sulla base dell'accordo sottoscritto, è contitolare del trattamento unitamente al Consiglio regionale.